



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO

Il Università degli Studi di Napoli Facoltà di Ingegneria
Aversa

Ordine Ingegneri Caserta

ING. ANTONIO DI LEVA



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

ing. Antonio DI LEVA

Norme procedurali per le costruzioni

NORME STATALI

L. 1086/1971 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

L. 64/1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

L. 741/1981 – art.20 (snellimento di procedure di cui alla legge 64/74) meccanismi di controllo successivi, anche “a campione”

D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; in particolare: parte I, capi I, II, IV art. 5 – sportello unico per l’edilizia (S.U.E.)



Norme procedurali per le costruzioni

NORME REGIONALI

L.R. 9/1983 Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

D.P.G.R. 195/03 Regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campione di cui all'art. 4 L.R. n. 9/83

L.R. 16/2004 – art.41 (Norme regolanti l'attività edilizia) recepimento parziale del S.U.E. in capo allo "sportello urbanistico"

Reg. 9/2020 (BURC del 27.07.20)- regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.



Norme procedurali per le costruzioni

L. REG. 9/83 E REGOLAMENTO 9/2020

TESTO:

1.a) AUTORIZZAZIONE SISMICA (art.94 T.U.E., art.18 L.64/74)

1.b) DEPOSITO SISMICO

1.c) ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1.d) INTERVENTI PRIVE DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

2) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE

3) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE

4) TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AI COMUNI PER EDIFICI DI ALTEZZA STRUTTURALE < 10.50 m NON DI INTERESSE STRATEGICO E/O RILEVANTI (se



trasferimento di **TIPO A**). TUTTI GLI EDIFICI DI ALTEZZA STRUTTURALE < 10.50 m (se trasferimento di **TIPO B**)

5) VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN OUTSOURCING PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO

6) CLASSIFICAZIONI DELLE VARIANTI SOSTANZIALI

7) VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (PIANO CASA *testo previgente* + §8.3 NTC 18)



1.a) AUTORIZZAZIONE SISMICA (Art. 2 bis RR 9/2020)

COMMA 1 ART. 2 BIS “l’ Autorizzazione sismica” è obbligatoria per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.

Art. 94 bis DPR 380/01

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

A) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);

B) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

C) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);



D) opere in abitati da consolidare (L.445/1908) lettera c) art.4 LR9/83

E) sopraelevazioni lettera d) art.4 LR9/83

F) denunce di lavori “in sanatoria” lettera e) art.4 LR9/83

L'ELENCO DELLE OPERE DI CUI ALLA LETTERA B) E' STATO APPROVATO CON D.D. 359 DEL 03/08/2020 – allegato A

- 1. Edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l'altezza strutturale “H” e la minore dimensione in pianta “D_{min}” superiore a 3, ad esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili.;**
- 2. Ciminiere, torri, serbatoi e silos;**
- 3. Strutture idrauliche, marittime e strallate;**
- 4. Costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;**
- 5. Costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità;**



6. Opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili;

Con Circolare 02 della Regione Campania Data: 22/02/2022 15:50:25, PG/2022/0099103 (ufficio staff 50-18-91)

“NUOVE COSTRUZIONI “INUSUALI”: EDIFICI E OPERE SNELLE E OPERE GEOTECNICHE ALTE (D.D. 359 del 3/8/2020 – allegato A – punti 1 e 6). Precisazioni.

si ritiene di dover precisare, per la corretta attuazione di quanto previsto al punto 1:

I. che la minore dimensione in pianta (D_{min}) deve essere calcolata:

a. senza considerare gli sbalzi

b. trascurando le rientranze (o le sporgenze) di lunghezza minore del 25% della lunghezza totale dell'intero impalcato nella corrispondente direzione;

II. che l'altezza strutturale (H) deve essere calcolata:

a. a partire dallo spiccatto delle fondazioni (ovvero, nel caso di fondazioni profonde, a partire dall'intradosso dell'elemento in testa ad esse – platea, trave, plinto)



b. escludendo le strutture o i manufatti “portati” presenti in sommità, ovvero che abbiano caratteristiche (in termini di peso e rigidità) tali da non influenzare significativamente il comportamento strutturale dell’opera nel suo insieme (come nel caso di antenne, piccoli locali tecnici, ecc.).

Il punto 6 include, tra gli interventi “inusuali” e dunque “rilevanti” nei riguardi della pubblica (e privata) incolumità, opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili.

Nei casi in cui dette opere “rilevanti” risultano connesse ad altre che, separatamente, rientrerebbero tra le opere di “minore rilevanza” (ai sensi dell’art.94-bis – co.1 – lettera b – punto 3), queste ultime assumono, ovviamente, anch’esse il carattere di opere “rilevanti”. Tale è il caso, ad esempio, dei nuovi edifici che, pur presentando $H/D_{min} < 3$, comprendono piani interrati che sostengono terrapieni di altezza superiore a 4 metri

1.b) DEPOSITO SISMICO(Art. 3 RR 9/2020)

“art. 2 comma 10 L.R. 9/83: ...nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la correttezza amministrativa



della denuncia dei lavori...”

Z. S. 3 per opere diverse da D, E, F



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

ing. Antonio DI LEVA

1.c) ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO(Art. 2 ter RR 9/2020)

COMMA 1 ART. 2 ter "Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo"

Art. 94 bis DPR 380/01

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

A) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);

B) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

C) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti



1.d) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (Art. 2 quater RR 9/2020)

COMMA 1 ART. 2 quater *Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori".*

L'ELENCO DI TALI OPERE E' STATO APPROVATO CON D.D. 359 DEL 03/08/2020 – **allegato B**



A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	
1	Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
2	Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m.
3	Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq.
4	Singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq
5	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
6	Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq.
7	Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento
8	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m



9	Tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m
10	Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
11	Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
12	Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta
13	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m.
14	Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo, di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq
15	Serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m
16	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari
17	Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrato
18	Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
19	Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta < 1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
20	Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose
21	Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq
B) INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	
1	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
2	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq.
3	Pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq



4	Pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq
5	Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
6	Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq.
7	Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
8	Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.
9	Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 KN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq
10	Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
11	Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
12	Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
13	Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture
14	Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano .
15	Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cucì-scucì e chiusure di nicchie.
16	Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.
*	<i><u>Vista la loro peculiarità e le caratteristiche rurali e paesaggistiche, sono esclusi dalla presente tipologia gli interventi di manutenzione ordinaria, di riparazione e parziale ripristino, effettuati con tecniche e materiali tradizionali, dei muretti a secco e delle macere tipiche della Costa d'Amalfi che non prospettano su strade ed aree pubbliche e che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per i quali non è dovuta la Denuncia dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01. Per gli tassi, è sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all' istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, se previsto, che l' intervento rientra in detta tipologia di lavori e rispetta i riportati requisiti specifici.</u></i>



2) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA PROGETTAZIONE

Z. S. 3 per opere per le quali è previsto il DEPOSITO SISMICO

Z. S. 2 per opere per le quali è previsto l'ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Le VARIANTI SOSTANZIALI seguono lo stesso criterio

3) CONTROLLO A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE

Genio Civile per le opere di tipo A), a campione, in qualunque Z.S.

Comune in tutti gli altri casi nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio



4) TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AI COMUNI

“art. 4 bis L.R. 9/83 (introdotto con L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 - MODIFICATA con Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 20 art. 1 punto h)): ...Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui ALTEZZA STRUTTURALE superi i metri 10,50 resta in capo al settore del Genio civile ...”

Articolo integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012

“Esclude le opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza inferiore a 10.50 m dal p.c.”

ULTERIORE MODIFICA ALL’ART. A bis L.R. 9/83

Articolo integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015

Introduce due tipi di trasferimenti TIPO A e TIPO B

(tipo -A-) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l’eccezione dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna

(tipo -B-) trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l’eccezione dell’autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;



Prov.	Comuni							
	presenti nella provincia	destinatari del trasferimento in forma singola, associata o in unione di comuni (art. 4-bis L.R. 9/83 smi, DGR. 161/12)						
		2012 (DGR 317/12)	2013 (DGR 119/13)	2014 (DGR 162/14)	2015 (DGR presente)	2012÷2015		
	n°	n°	n°	n°	n°	%		
AV	118	20	2	0	5	27	23 %	
BN	78	19	5	3	10	37	47 %	
CE	104	31	31	8	10	80	77 %	
NA	92	8	15	11	2	36	39 %	
SA	158	5	1	0	1	7	4 %	
<i>tot.</i>	550	83	54	22	28	187	34 %	

Delibera G. Reg. 181 del 14/04/2015 – Burc. N. 26 del 27/04/2015



Estratto dall'Allegato A - Delibera G. Reg. 181 del 14/04/2015 – Burc. N. 26 del 27/04/2015

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento di attività e funzioni		
				data di efficacia	provvedimento	oggetto del trasferimento
1	Alife	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
2	Alvignano	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
2	Alvignano	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
3	Arienza	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
4	Aversa	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
4	Aversa	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
5	Bala e Latina	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- A -
6	Bellona	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -
7	Calanieto	CE	in forma associata con: 1-Casertello, 2-Pedeveterano, 3-Vaiano Patenora (capofila)	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
7	Calanieto	CE	in forma associata con: 1-Casertello, 2-Vaiano Patenora (capofila)	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -
8	Calazzo	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
8	Calazzo	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
9	Calvi Risorta	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
10	Cancello ed Arnone	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
11	Capodrise	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
12	Capriati a Volturno	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
12	Capriati a Volturno	CE	in forma singola, esercita in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Coriano, 3-Gaio Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
13	Capua	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
14	Carnaro	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
14	Carnaro	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
15	Carnola	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
15	Carnota	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
16	Casaluce	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
16	Casaluce	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
17	Casapeenna	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
18	Casapulla	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
18	Casapulla	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
19	Caserta	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -

LEGENDA: attività e funzioni trasferite	- A - articoli 2,4, 5, L.R.983 s.m.l. eccetto autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza supera i metri 10,50 dal piano di campagna	(norme di riferimento per il provvedimento di trasferimento)	art.4-bis L.R.983 (testo introdotto dall'art.33, no.1, lett.a, della L.R.1172); D.G.R. n°161/12 art.4-bis L.R.983 (testo modificato dall'art.1, no.192, della L.R.16/14); D.G.R. n°161/12
ELABORAZIONE A CURA DEL SERVIZIO SISMICO REGIONALE		(aggiornamento: 30/3/15)	pag. 6 di 12

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento di attività e funzioni		
				data di efficacia	provvedimento	oggetto del trasferimento
20	Castel Campagnano	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
20	Castel Campagnano	CE	in forma singola, esercita in forma associata con: 1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -
20	Castel Campagnano	CE	in forma associata con: 1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
21	Castel di Sasso	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
21	Castel di Sasso	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
22	Castello del Matese	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
23	Castel Morrone	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
24	Celle	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
25	Cesa	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
26	Ciorano	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Coriano, 3-Gaio Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
27	Dragoni	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
28	Falciano del Massico	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -
29	Fonsgreca	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
29	Fonsgreca	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
30	Fornicola	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
31	Francolise	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
32	Frigiano	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -
33	Gaio Matese	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Coriano, 3-Gaio Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
34	Giano Vetusto	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
35	Gioia Sannitica	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
35	Gioia Sannitica	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
36	Gricignano d'Aversa	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
37	Letino	CE	in forma associata con: 1-Capriati al Volturno (capofila), 2-Coriano, 3-Gaio Matese, 4-Letino, 5-Raviscanina, 6-Valle Agricola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
38	Liberi	CE	in forma singola	24/07/2012	DGR n°317 del 29/5/12 (BURC n°42 del 9/7/12)	- A -
38	Liberi	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco	- B -
39	Lusitano	CE	in forma singola	18/06/2013	DGR n°119 del 27/5/13 (BURC n°29 del 3/5/13)	- A -
40	Macrata Campania	CE	in forma singola	24/06/2014	DGR n°162 del 30/5/14 (BURC n°30 del 9/5/14)	- A -

LEGENDA: attività e funzioni trasferite	- A - articoli 2,4, 5, L.R.983 s.m.l. eccetto autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza supera i metri 10,50 dal piano di campagna	(norme di riferimento per il provvedimento di trasferimento)	art.4-bis L.R.983 (testo introdotto dall'art.33, no.1, lett.a, della L.R.1172); D.G.R. n°161/12 art.4-bis L.R.983 (testo modificato dall'art.1, no.192, della L.R.16/14); D.G.R. n°161/12
ELABORAZIONE A CURA DEL SERVIZIO SISMICO REGIONALE		(aggiornamento: 30/3/15)	pag. 7 di 12



ULTERIORI TRASFERIMENTI

Delibera della Giunta Regionale n. 334 del 14/06/2017

					<i>trasferimento</i>
1	Alife	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	Arienzo	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
3	Capua	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
4	Cancello ed Arnone	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
5	Caserta	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
6	Cellole	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
7	Cesa	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
8	Curti	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
9	Dragoni	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
10	Formicola	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
11	Giano Vetusto	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
12	Grazzanise	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
13	Gricignano di Aversa	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
14	Macerata Campania	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
15	Mignano Montelungo	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
16	Parete	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
17	Pastorano	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
18	Pietra Vairano	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
19	Pontelatone	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
20	Recale	CE	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	- B -
21	Roccamonina	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
22	San Felice a Cancello	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
23	Sparanise	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
24	Sant'Angelo d'Alife	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
25	Santa Maria Capua Vetere	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -



ULTERIORI TRASFERIMENTI

Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 10/04/2018

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

		<i>n. 29 del 13 Aprile 2018</i>		PARTE I  Atti della Regione	
	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Modalità di esercizio</i>		<i>Trasferimento</i>
1	Falciano del Massico	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -
2	San Pietro Infine	CE	in forma singola	Ampliamento di attività e funzioni	da - A - a - B -

REVOCHE

Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 10/04/2018

2	Capodrise	CE	in forma singola
---	-----------	----	------------------



5) VERSAMENTO CONTRIBUTO

“art. 2 comma 8 L.R. 9/83: ...Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con Delib. G.R. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ...”

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 316 DEL 28/06/2012

art.1, co. 237, L.R. 16/14 (B.U.R.C. n. 57 del 07/08/14): ha stabilito « Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore. »;



MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori
da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.

LAVORI OGGETTO DI DENUNCIA		Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V)	MISURA DEL CONTRIBUTO		
				PER AUTORIZZAZIONE SISMICA (art.4, c.2, L.R.9/83 ss.mm.ii-art. 2 bis del Reg. regionale n-4/2010 e ss. mm. ii.)	PER DEPOSITO SISMICO (art.4, c.3, L.R.9/83 smi-art. 3 del Reg. regionale n-4/2010 e ss. mm. ii.) E ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 del Reg. regionale n-4/2010 e ss. mm. ii.)	
			[mc]	[euro]	[euro]	
Quantificabili per volumetria	NUOVE COSTRUZIONI • Realizzazione di nuovi manufatti • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetriaecedente rispetto a quella del progetto originario)	A	A1	V < 100	100	50
			A2	100 ≤ V < 1000	300	100
			A3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
			A4	V > 5000	1700	500
	INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI • Adeguamento o miglioramentosismico • Sopraelevazioni/ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente, anche senza adeguamento delle strutture preesistenti (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato diprogetto) • Incremento di volumetria strutturale richiesta con denuncia in variante (per la volumetriaecedente rispetto a quella del progetto originario)	B	B1	V < 100	100	50
			B2	100 ≤ V < 1000	300	100
			B3	1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
			B4	V > 5000	1700	500
	• Riparazioni/interventi locali su costruzioniesistenti	C	-	qualsiasi	100	50
NON quantificabili per volumetria	• Riparazioni/interventi locali su costruzioniesistenti	D	-	-	100	50
	• Infrastrutture di cui alla notan.11	E	-	-	500	250
	• Variante <i>sostanziale</i> senza incremento divolumetria	F	-	-	50% del contributo dovuto nel caso di prima denuncia dei lavori.	
	• Interventi privi di rilevanza • Altro	G	50			



NOTE:

- 1) **Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia** (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio);
- 2) La **volumetria** va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura;
- 3) Nel caso di **denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi**, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice;
- 4) Nel caso di **denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali** (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume;
- 5) Nel caso di **denunce di lavori in variante sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico);
- 6) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e **vanno raddoppiati**;
- 7) Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e **vanno ridotti del 50%**. Tale disposizione non è applicabile al caso di **denunce di lavori in sanatoria**;
- 8) Nel caso di denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante;
- 9) Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento;
- 10) I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.

PROMEMORIA per il pagamento del contributo

Il versamento va effettuato sul **conto corrente postale unico n. 21965181** intestato alla "Regione Campania Servizio di Tesoreria Regionale" oppure **tramite bonifico bancario su codice IBAN IT 59 A 07601 03400 000021965181** intestato alla "Regione Campania", specificando, nella causale del versamento, il codice di tariffa corrispondente alla U.O.D. Genio Civile- Presidio di Protezione Civile di competenza, come di seguito riportato :

1550 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino;

1551 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Benevento;

1552 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Caserta;

1553– Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Napoli;

1554 – Contributo per denuncia lavori L. 9/83 - Genio Civile di Salerno.



Con l'ultima revisione della L.R. 9/83 del 06 agosto 2016 è stato modificato l'articolo seguente:
“Art. 2 comma 9 L.R. 9/83. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge [, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis].” (7).

In particolare è stato disposto il pagamento direttamente ad un fondo regionale in luogo dell'ARCADIS.

Con nota prot. 2016.0555351 del 12.08.2015 della Direzione Generale 08 LL.PP. e Protezione Civile della Regione Campania sono state divulgate le nuove modalità di pagamento.



6) CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI SOSTANZIALI

LA DEFINIZIONE DELLE VARIANTI SONO APPROVATE CON D.D. 359 DEL 03/08/2020 – allegato C

DEFINIZIONE DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI

(Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 3 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

Sono considerate non sostanziali le varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale, in particolare quelle che interessano solo singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Per le varianti non sostanziali non occorre la denuncia dei lavori preventiva ma, le stesse, vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nella dichiarazione di regolare esecuzione, con allegata copia del progetto strutturale.

I) Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

- a.1) impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- a.2) scelta di una diversa tipologia costruttiva.

b) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- b.1) sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;
- b.2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- b.3) variazioni della tipologia delle fondazioni;
- b.4) variazioni peggiorative del fattore di struttura q;
- b.5) variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- b.6) modifiche:

- b.6.1) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi);
- b.6.2) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
- b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- b.6.4) della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
- 2) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- 3) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- 4) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

c) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

d) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti.

II) Possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate alle precedenti lettere, da a) a d). Spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l'intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.



Varianti non sostanziali

“Art. 3 bis Varianti non sostanziali RR 9/2020”

Comma 3. Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, e previsto, o nel certificato di regolare esecuzione



7) VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA § 8.3 NTC 18

Art. 2 comma 5 L. R. 9/83: “ La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile”

§ 8.3 NTC 18: Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;



- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

CHIARITO CON IL RR 9/2020

- **5 bis.** Se le costruzioni sono state realizzate (ovvero sottoposte a lavori di rilevanza strutturale) in periodi in cui le norme tecniche vigenti prescrivevano l'obbligo del collaudo, la mancanza degli atti di collaudo relativi a ciascun lavoro strutturale non può essere sostituita dalla valutazione della sicurezza;
- **5 ter** La valutazione della sicurezza non è sostitutiva, in alcun caso, della Denuncia dei lavori in sanatoria, né di altri provvedimenti/attestazioni e denunce dei lavori.

art. 9 Legge Reg. 19 del 28/12/2009 integrata con L. R. 1/2011 (piano casa) comma 1: ... *L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto d'intervento.*

ATT. articolo non recepito nel nuovo testo della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;



- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.

Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:

- nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato;
- siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
- siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.



Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζ_E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione

Se il Comune è dotato di Commissione Sismica, la Valutazione della Sicurezza va presentata sempre al genio civile anche per edifici superiori a 10.50 m, in virtù dell'ultima modifica introdotta con L.R. 20 del 28 luglio 2017 :

h) il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, è sostituito dal seguente: "Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile."



Norme procedurali per le costruzioni


Dal 01.02.2022 trasmissione telematica sul portale

S.I.smi.CA

L. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*



Nuovo regime: AUTORIZZAZIONE SISMICA (1)



NOVITA' INTRODOTTE CON LA Legge n. 120 del 2020


Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/2001

2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera p-bis), della legge n. 120 del 2020)


2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. *(comma introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p-bis), della legge n. 120 del 2020)*




ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO



DEPOSITO





LAVORI PER GLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ



CONTROLLO SULLA PROGETTAZIONE

DEPOSITO - ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO





CONTROLLO SULLA PROGETTAZIONE


INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

NO CONTROLLO SULLA PROGETTAZIONE



CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE

DEPOSITO - ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

ing. Antonio DI LEVA